

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 19

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)" pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 20

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 21

Differimento termini in materia urbanistica e altre disposizioni di legge pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N 22

Interventi di assistenza protesica a favore di persone affette da alopecia. Contributo economico per l'acquisto di una parrucca pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, N. 20**Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Oggetto e finalità)***

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di sostenere il lavoro svolto dai professionisti e di contenere, nel contempo, l'evasione fiscale.

Articolo 2***(Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione)***

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3***(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)***

1. L'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni secondo il modello di cui all'Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
2. La mancata presentazione del modello di cui all'Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

Articolo 4***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 27 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

ALLEGATO A (articolo 3)**DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO****(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
_____ n. _____
c.f. _____ P.IVA _____
in qualità di _____
di proprietà del Sig/ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____
c.f. _____, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione
di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

Relativamente ai lavori sopra descritti:

- è stato pagato con fattura n. _____ del _____
 altro: _____

Luogo e data _____

Il Professionista

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2020, n. 20

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Andrea Costa, Gabriele Pisani in data 18 settembre 2018, dove ha acquisito il numero d'ordine 215;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 18 settembre 2018 e successivamente riassegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, in data 29 giugno 2020;*
- c) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza in data 29 giugno 2020, per entrambi i pareri;*
- d) *è stata esaminata e approvata, all'unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 2020;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 18 agosto 2020.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO***Relazione di maggioranza (Consigliere Muzio C.)***

la presente proposta di legge interviene per il raggiungimento dell'obiettivo volto alla tutela delle prestazioni svolte dai professionisti a seguito di istanze presentate da privati cittadini o da imprese alla Pubblica Amministrazione, nonché quello di eliminare o quanto meno contenere il più possibile il fenomeno dell'evasione fiscale.

Il testo di legge, composto da un breve articolato e da un allegato alla legge medesima, in particolare, stabilisce all'articolo 2 che la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento, prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali, nonché da regolamenti provinciali e comunali, debba essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente privato, unitamente alla copia di un documento di identità.

All'articolo 3, la proposta di legge prevede che l'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisca la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, da redigere in conformità a quanto stabilito

dal d.P.R. 445/2000 e secondo il modello che costituisce l'Allegato A alla presente legge.

La mancata presentazione di tale dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo, fino all'avvenuta integrazione.

In conclusione, questa proposta di legge, che ha già ricevuto ampio consenso di voti in sede di Commissione consiliare competente e per la quale si auspica una approvazione in tempi rapidi in Assemblea, comporterà ricadute certamente positive su quelle categorie professionali, quali ingegneri, architetti, geologi, geometri, che esercitano la libera professione, contribuendo in modo decisivo a contrastare l'evasione fiscale. Inoltre, grazie a questa iniziativa legislativa, i professionisti non saranno più costretti ad accettare compensi inadeguati alle prestazioni svolte, creando così un circolo favorevole e a sostegno dell'economia del settore, e si potrà, al contempo, ottenere il miglioramento della qualità del servizio a vantaggio della collettività. E' significativo sottolineare, infine, che l'attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.